CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA

(Provincia di Bergamo)

ORDINANZE SINDACALI

Ordinanza n° 2852

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPTICUS (ZANZARA TIGRE) E WEST NILE VIRUS NEL TERRITORIO COMUNALE - Anno 2025

IL SINDACO

IL SINDACO

In qualità di Autorità Sanitaria Locale;

Considerato che:

- è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara *Aedes albopictus,* comunemente nota come "zanzara tigre", specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Bergamo;
- è stata riscontrata altresì la presenza per West Nile Virus in pool di zanzare in trappole sul territorio comunale;
- all'atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di Aedes Albopitus, in particolare relative alle recenti segnalazioni di infezioni da virus chikungunya e Nile, nelle provincie di Ravenna, Cesena-Forlì, Rimini, Mantova, veicolate dalla zanzara tigre;
- le specifiche caratteristiche biologiche dell'insetto, e considerata la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;
- Il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità, e la stessa Regione Lombardia con nota del 03/10/2007 invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;

Vista la proposta dell'ASL della Provincia di Bergamo in data 25.03.2025 che invita ad assumere idonei provvedimenti;

Ritenuta la propria competenza quale Autorità Sanitaria Locale;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha già adottato negli scorsi anni le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante che intende riproporre anche per l'anno in corso;

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

Visto l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27.7.1934, n. 1265;
Visto l'art. 50 del D.lgs. 267/2000;
Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;
Visto il Regolamento Locale d'Igiene;
Vista la nota della Regione Lombardia del 15/03/2016 prot. G1.2016.09198
Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;

ORDINA

- non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
- procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi,ecc.)
- coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;
- tenere puliti i cortili, i giardini, e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e delle siepi, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI* (fino a ottobre con l'uso di prodotti equipollenti) i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc).

* il principio attivo da utilizzare è preferibilmente di tipo biologico/ecologico

ORDINA ALTRESI'

- **<u>ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:</u>**
  - **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
  - **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
  - **provvedere,** in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo da maggio ad ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e adulticidi (almeno ogni 30 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l'ora dell'intervento.
- **<u>alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto:</u>**
  - **provvedere,** da maggio ad ottobre dei periodici trattamenti adulticidi (almeno ogni 30 giorni) e larvicidi comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l'ora dell'intervento.
- **<u>A tutti i conduttori di orti, di:</u>**
  - **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
  - **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es, teli in plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
  - **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi o retine antinsetto a maglie strette gli eventuali serbatoi d'acqua;
- **<u>ai soggetti pubblici e privati, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:</u>**

- **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti;

- **<u>ai responsabili dei cantieri, di:</u>**
  - evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la necessità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
  - sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo tale da evitare raccolte d'acqua;
  - provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- **All'interno dei cimiteri**, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

AVVERTE

- le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento comunale d'igiene per la tutela della salute e dell'ambiente ed hanno valenza sino al **30 novembre 2025**;
- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n.1265;
- nel caso di manifestata inerzia nell'osservanza di quanto previsto dalla presente e di accertate gravi problematiche igienico-sanitario l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia;
- Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma della Legge 7 agosto n° 241 avverte che il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Gestione del Territorio: Ing. Prezioso Stefano;
- Avverte che, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato, entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente provvedimento, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 06.12.71 N° 1034),ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24.11.1971 n° 1199).

DISPONE

- sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale;
- la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue/west nile o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

Dalla Residenza Municipale, 20-08-2025

IL SINDACO
(Gianfranco Gafforelli)
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate